

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Carboni-Boj:

« Al penultimo comma sostituire:

« L'altra metà dello stesso fondo, dopo provveduto alle somme occorrenti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 29-bis, resta a disposizione, ecc., ecc.

Onorevole Carboni-Boj, insiste nel suo emendamento?

CARBONI-BOJ. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 115.

(È approvato).

« Art. 118-bis. — Il provento della soprattassa di iscrizione che sarà istituita in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato, comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.

« Sono altresì devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse d'iscrizione derivanti dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti iscritti alla scuola preparatoria annessa al Regio istituto tecnico superiore di Milano; e agli istituti di cui al precedente articolo 29-quater ».

A questo articolo l'onorevole Piva ha presentato un emendamento aggiuntivo firmato anche dagli onorevoli Gronchi, Cicogna, Galla e Rosa Italo, così concepito:

« Si fa eccezione agli effetti di entrambi i comma per il Regio politecnico di Torino ».

PIVA. Questo emendamento è assorbito dall'articolo aggiuntivo che abbiamo accantonato.

PRESIDENTE. Quindi non vi insiste?

PIVA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 118-bis.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 121 del testo vigente. La Commissione propone di sopprimerla. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Articolo 122. È aggiunto il comma seguente:

« Al professori universitari ordinari o straordinari che alla pubblicazione della presente legge insegnano contemporaneamente in una scuola media, è data facoltà

di chiedere che loro non si applichi il comma aggiuntivo dell'articolo 28 precedente; ma in questo caso si applicherà l'ultimo comma dell'articolo 28-ter ».

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

missione.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione ritira questo emendamento, perchè ritiene che non sarebbe conciliabile con quello, già votato dalla Camera, su proposta dell'onorevole Pellizzari all'ultimo comma dell'articolo 28-ter.

Essa però si riserva di presentare un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora dovrò mettere a partito l'articolo 122 come è nel testo del disegno di legge del Governo.

CAPORALI, *relatore*. No. Io propongo la soppressione anche del testo del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole relatore?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Quindi rimarrà in vigore l'articolo 122 come è attualmente.

CAPORALI, *relatore*. Si sopprime.

PRESIDENTE. Si sopprimono le modificazioni proposte sia dal Governo che dalla Commissione. Il che significa che rimarrà in vigore l'articolo 122 quale è attualmente.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. L'emendamento che ho proposto all'articolo 28-ter di questa legge esclude non solo le modificazioni all'articolo 122, proposte dal Governo e dalla Commissione, ma anche l'articolo della vigente legge.

PRESIDENTE. Allora il Governo e la Commissione rinunziano alle modificazioni proposte all'articolo 122: l'onorevole Pellizzari propone ora che sia soppresso l'articolo 122 della legge vigente.

Metto a partito questa proposta dell'onorevole Pellizzari.

(È approvata).

Art. 122-bis.

« I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente